Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 1630]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/163/UE)

(GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione di esecuzione 2011/690/UE della Commissione del 14 ottobre 2011	L 270	48	15.10.2011
►M2	Decisione di esecuzione 2012/302/UE della Commissione dell'11 giugno 2012	L 152	42	13.6.2012
►M3	Decisione di esecuzione 2013/161/UE della Commissione dell'11 marzo 2013	L 90	99	28.3.2013
►M4	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
►M5	Decisione di esecuzione 2013/422/UE della Commissione del 1º agosto 2013	L 209	21	3.8.2013
►M6	Decisione di esecuzione 2014/355/UE della Commissione del 12 giugno 2014	L 175	32	14.6.2014
►M7	Decisione di esecuzione della Commissione dell'8 dicembre 2014	L 353	17	10.12.2014
►M8	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1338 della Commissione del 30 luglio 2015	L 206	69	1.8.2015
►M9	Decisione di esecuzione (UE) 2016/601 della Commissione del 15 aprile 2016	L 103	43	19.4.2016
►M10	Decisione di esecuzione (UE) 2016/2092 della Commissione del 28 novembre 2016	L 324	11	30.11.2016
►M11	Decisione di esecuzione (UE) 2017/903 della Commissione del 23 maggio 2017	L 138	189	25.5.2017
►M12	Decisione di esecuzione (UE) 2018/233 della Commissione del 15 febbraio 2018	L 45	33	17.2.2018
►M13	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1067 della Commissione del 26 luglio 2018	L 192	36	30.7.2018
►M14	Decisione di esecuzione (UE) 2019/64 della Commissione del 14 gennaio 2019	L 13	2	16.1.2019
►M15	Decisione di esecuzione (UE) 2019/525 della Commissione del 26 marzo 2019	L 86	72	28.3.2019
►M16	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 della Commissione del 29 luglio 2020	L 248	12	31.7.2020
►M17	Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione del 22 dicembre 2020	L 438	63	28.12.2020
►M18	Decisione di esecuzione (UE) 2021/653 della Commissione del 20 aprile 2021	L 138	1	22.4.2021
►M19	Decisione di esecuzione (UE) 2021/800 della Commissione del 17 maggio 2021	L 179	1	20.5.2021

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 256 del 22.9.2012, pag. 23 (2012/302/UE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 1630]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/163/UE)

Articolo 1

I piani previsti dall'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, presentati alla Commissione dai paesi terzi figuranti nella tabella di cui all'allegato, sono approvati per gli animali e i prodotti di origine animale destinati al consumo umano e indicati con una «X» in detta tabella.

Articolo 2

▼M19

1. Ad eccezione delle materie prime utilizzate per la produzione di budelli, i paesi terzi che utilizzano materie prime importate da altri paesi terzi che producono alimenti di origine animale approvati a norma della presente decisione oppure da Stati membri, a fini di esportazione nell'Unione e che non sono in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui equivalente a quello prescritto dall'articolo 7 della direttiva 96/23/CE per tali materie prime, aggiungono al loro piano la seguente dichiarazione: «L'autorità competente di [paese terzo] provvede affinché i prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati nell'Unione europea, segnatamente i prodotti fabbricati con materie prime importate in [paese terzo], provengano unicamente da stabilimenti elencati a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ([1]) e vengano predisposte procedure affidabili volte a garantire che le materie prime di origine animale utilizzate in tali prodotti alimentari provengano unicamente da Stati membri dell'Unione europea oppure dai paesi terzi che, per la pertinente materia prima, figurano nell'allegato della decisione 2011/163/UE, senza la restrizione nella nota di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione.».

Per la produzione di budelli destinati all'esportazione nell'Unione, i paesi terzi possono utilizzare materie prime importate da altri paesi terzi dai quali l'ingresso nell'Unione di carni fresche o di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzato a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

Il paese terzo che intende esportare budelli nell'Unione è elencato nei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405 per i budelli e nell'allegato della decisione 2011/163/UE per i budelli. Gli stabilimenti dai quali i budelli devono essere esportati nell'Unione sono elencati a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

([1]) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

▼B

2. Nell'allegato della presente decisione la voce relativa a un paese terzo che esporta prodotti di origine animale destinati al consumo umano fabbricati unicamente con materie prime di origine animale ottenute da Stati membri dell'Unione o da paesi terzi che hanno presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE è integrata dalla seguente restrizione in una nota:

«Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell'Unione oppure da Stati membri a norma dell'articolo 2».

Articolo 3

1. Per un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2011, gli Stati membri accettano le partite di conigli e selvaggina di allevamento provenienti dall'Uruguay nonché le partite di prodotti a base di equini provenienti dall'Ucraina, purché l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite dall'Uruguay o dall'Ucraina nell'Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.

2. Per un periodo transitorio, fino al 25 marzo 2011, gli Stati membri accettano le partite di equidi da macello provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia o dall'Ucraina purché l'importatore di detti animali possa dimostrare che sono stati certificati e spediti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia e dall'Ucraina nell'Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.

Articolo 4

La decisione 2004/432/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 15 marzo 2011.

▼M19

ALLEGATO

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
AD	Andorra	X	X	X (4)	X								X	
AE	Emirati arabi uniti						X (4)	X (2)						
AL	Albania		X				X (9)		X					X
AM	Armenia						X						X	
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X	X 4bis		X	X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X (9)	X	X				X	
BD	Bangladesh						X							
BF	Burkina Faso												X	
BJ	Benin												X	
BN	Brunei						X							
BR	Brasile	X			X	X	X						X	X
BW	Botswana	X												
BY	Bielorussia				X (3)		X	X	X				X	X
BZ	Belize						X							
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X	X

02011D0163 — IT — 20.05.2021 — 018.001 — 4

▼M19

Codice ISO2	Paese ([1])	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol-tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva-mento	Miele	Budelli
CM	Camerun												X	
CN	Cina					X	X		X	X			X	X
CO	Colombia						X	X	X ([4])					X
CR	Costa Rica						X							
CU	Cuba						X						X	
DO	Repubblica dominicana												X	
EC	Ecuador						X							
ET	Etiopia												X	
FK	Isole Falkland	X	X[1] ([13])				X ([9])							
FO	Isole Fær Øer						X ([9])							
GB	Regno Unito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GE	Georgia												X	
GG	Guernsey	X						X						
GH	Ghana												X	
GL	Groenlandia		X									X		
GT	Guatemala						X ([11])						X	
HN	Honduras						X							
ID	Indonesia						X							
IL	Israele ([7])					X	X	X	X				X	
IM	Isola di Man	X	X	X			X	X					X	

▼M19

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
IN	India					X 4bis	X	X 4bis	X				X	X
IR	Iran						X (11)							X
JE	Jersey	X						X						
JM	Giamaica												X	
JP	Giappone	X		X		X	X	X	X					X
KE	Kenya						X							
KR	Corea del Sud					X	X	X 4bis	X 4bis				X 4bis	
LBN	Libano													X
LK	Sri Lanka						X							
MA	Marocco					X	X (9)							X
MD	Moldova					X	X (9)	X	X				X	
ME	Montenegro	X	X (13)	X		X	X (9)	X	X				X	
MG	Madagascar						X						X	
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X	X	X		X		X	
MM	Myanmar/Birmania						X						X	
MU	Maurizio						X						X (4)	
MX	Messico						X		X				X	X
MY	Malaysia					X (4)	X							
MZ	Mozambico						X (11)							

▼M19

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol-tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva-mento	Miele	Budelli
NA	Namibia	X	X (13)								X			
NC	Nuova Caledonia						X (11)					X	X	
NI	Nicaragua						X (11)						X	
NG	Nigeria						X (11)							
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X 4bis	X	X 4bis	X	X	X 4bis	X 4bis	X	X	X	X
OM	Oman						X (9)							
PA	Panama						X							
PK	Pakistan													X
PE	Perù						X							
PH	Filippine						X	X 4bis	X 4bis					
PM	Saint Pierre e Miquelon					X								
PN	Isole Pitcairn												X	
PY	Paraguay	X												X
RS	Serbia (5)	X	X	X	X (3)	X	X	X	X		X		X	X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X (6)	X	X
RW	Ruanda												X	
SA	Arabia Saudita						X							
SG	Singapore	X (4)	X (4)	X (4)	X (8)	X (4)	X	X (4)	X 4bis		X (8)	X (8)		
SL	Sierra Leone												X	

▼M19

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol-tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva-mento	Miele	Budelli
SM	San Marino	X		X (4)				X					X	
SV	El Salvador												X	
SZ	Eswatini	X												
TG	Togo												X	
TH	Thailandia	X 4bis		X 4bis		X	X	X 4bis	X 4bis				X	
TN	Tunisia						X (9)				X			X
TR	Turchia					X	X	X	X				X	X
TW	Taiwan						X		X				X	
TZ	Tanzania						X (11)						X	
UA	Ucraina	X		X		X	X (9)	X	X	X			X	X
UG	Uganda						X						X	
US	Stati Uniti	X	X (12)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X	X
VE	Venezuela						X							
VN	Vietnam						X						X	
XK	Kosovo (14)					X (4)								
ZA	Sud Africa										X	X (10)		
ZM	Zambia												X	

▼M19

(1) La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall'UE.
(2) Solo latte di cammello.
(3) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
(4) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.
4bis Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2, al solo fine di impiegarle nella preparazione di prodotti composti da esportare nell'UE.
(5) Escluso il Kosovo.
(6) Solo renne.
(7) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(8) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.
(9) Esclusi i crostacei.
(10) Solo ratiti.
(11) Esclusi i pesci.
(12) Solo caprini.
(13) Solo ovini.
(14) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.